

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### **1. Premessa**

L'articolo 1, comma 611 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del D.Lvo 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

E' ammessa invece la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 29 dell'art. 3 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

### **Principi ispiratori**

Il piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva si ispirano ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- **coordinamento della finanza pubblica.** Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- **Contenimento della spesa pubblica.** Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- **Buon andamento dell'azione amministrativa.** Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della

pubblica amministrazione.

- Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:
  - 1) un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
  - 2) un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

### **Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione**

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è dunque quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate anche tenendo conto dei criteri sopra esplicitati, in ordine ai quali ci si sofferma in particolare sull'aspetto relativo al significato di “società non indispensabili”: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Occorre infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:

- (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o
- (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.

Secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato;

L'obiettivo della norma è in conclusione, da un lato, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

### **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro

il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, questi ha elaborato il presente piano, che sarà poi sottoposto, nella prima seduta utile, all'approvazione del Consiglio Comunale quale "proposta" del sindaco stesso.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

### **4. Finalità istituzionali**

Come sopra già ricordato, la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE – RELAZIONE TECNICA

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Pavia di Udine partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **A&T2000 s.p.a.** con una quota del 3,119% - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
2. **Acquedotto Poiana s.p.a.** con una quota di partecipazione del 12,35%.- Gestione servizio idrico integrato

Entrambe le società svolgono servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica e, in quanto tali, sono già state oggetto della relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, approvata con deliberazione giunta n. 73 del 30.6.2014, esecutiva.

Come discende dall'esposizione che precede, **gli aspetti / elementi / fattori** in base ai quali ogni società / partecipazione societaria vengono sottoposte a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e)
  - i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
  - ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

### **A&T2000 s.p.a**

- a) Il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi di interesse generale (quale è il ciclo dei rifiuti ex DLgs 152 / 2006 gestito da A&T 2000 SpA. Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011 come modificato dall'art.1, c.609 Legge 190 / 2014 in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
- b) La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.
- c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.
- d) L'attivazione di percorsi di aggregazione tra A&T 2000 SpA ed altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti a livello locale è da tempo oggetto di approfondimenti. In ottica volontaristica, l'aggregazione appare auspicabile relativamente ai possibili miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; si pensi ai possibili risparmi relativi agli organi di amministrazione e controllo, alle unità organizzative ed ai costi per le attività di staff (informatica, contabilità, bilancio, controllo di gestione, amministrazione e gestione del personale ecc.) ed ai possibili benefici in termini di costi assoluti ed unitari a fronte di appalti ed acquisti su dimensioni maggiori (per lo svolgimento dei servizi tecnico – operativi del ciclo dei rifiuti sul territorio, per materiali di consumo, per energia ecc.) La prospettiva di aggregazione potrebbe trovare spunti obbligatori anche con riferimento all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali come da precedente lettera a).
- e)
  - i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

729. *Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...*

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. *Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più' di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...*

5. *Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.*

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. *Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.*

726. *Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.*

Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. *... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*

## ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Per quanto attiene ai programmi di contenimento dei costi per il futuro, la società ha

provveduto alle seguenti azioni:

- con il recente ampliamento della compagine societaria ha ridotto la percentuale della contribuzione ai costi da parte di ciascun socio
- le iniziative poste in essere per conseguire una sempre più elevata purezza dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e a una costante riduzione del quantitativo della frazione residuale, nonché, con la prossima entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, previo recupero energetico, i costi dei servizi vengono costantemente contenuti.

Di tale contenimento dei costi, sia generali che relativi ai servizi, si ha già un riscontro nel 2015.

Vedasi, per quanto sopra esposto, la nota di A&T2000 prot. n.3159 del 16.3.2015.

Si allegano sub A) i dati di sintesi dei bilanci del triennio 2011-2013.

## **2. Acquedotto Poiana s.p.a. - Gestione servizio idrico integrato**

La società è interamente pubblica – *in house providing* - ed a partecipazione diretta, con capitale frazionato, fra i comuni di Cividale del Friuli, Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese e San Pietro al Natisone, per un totale di 2.000.000 azioni da 1€ .

La gestione del ciclo idrico integrato rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi degli artt. 147 e segg. del Titolo II - Ciclo idrico integrato del D.Lvo 152/2006 .

Acquedotto Poiana s.p.a. provvede a tale servizio ai sensi degli artt. 16 e 17 della LR 13/2005, sulla base della convenzione con la Consulta d'Ambito Centrale Friuli del 23.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni, con gestione del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, in modalità *in house*.

Acquedotto Poiana s.p.a. svolge la propria attività esclusivamente nei confronti degli Enti pubblici soci ed assicura, grazie a specifica previsione statutaria e tramite idoneo regolamento tra i soci pubblici affidanti, l'esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui loro propri uffici e servizi.

Aspetti in base ai quali la società è sottoposta a verifica:

- a) Il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi di interesse generale, quale è il servizio idrico integrato, gestito da Acquedotto Poiana SpA.
- b) La società ha un Amministratore unico e 32 dipendenti;
- c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.
- d) L'attivazione di percorsi di aggregazione tra Acquedotto Poiana s.p.a. ed altre società pubbliche operanti nel ciclo integrale delle acque appare auspicabile relativamente ai possibili miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli", in attuazione degli adempimenti di cui all'art.7 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 conv. in l. 11 novembre 2014 n. 164, sta predisponendo un'importante delibera "di attività per atti e tempi" che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, prevista per il prossimo 27 marzo.

Anche sulla base di un corposo parere pro-veritate predisposto dal prof. avv. Giuseppe Caia, Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Bologna, i Comuni saranno chiamati ad approvare - per quanto al momento a conoscenza - le seguenti linee di azione:

- di precisare che:
  - ad oggi i soggetti affidatari (gestori salvaguardati) del servizio idrico integrato individuati da CATO, ciascuno operante su uno specifico territorio assegnato, sono CAFC SpA, Acquedotto Poiana SpA, Carniacque SpA, CAP Camporosso;
  - ciascun soggetto è sottoscrittore di una convenzione con CATO, relativa agli obblighi ed ai diritti, nonché alle prerogative dell'affidatario nello svolgimento dell'attività di investimento e di esercizio;
  - per ciascun soggetto gestore salvaguardato, la scadenza della convenzione con

CATO risulta essere la seguente:

- il 31.12.2030 per CAFC SpA;
- il 31.12.2023 per Acquedotto Poiana SpA;
- il 31.12.2017 per Carniacque SpA;
- il 31.12.2017 per CAP Camporosso;
- di prendere atto che sono in corso verifiche di carattere economico - finanziario - patrimoniale sull'attuale situazione di Carniacque SpA nell'ambito delle funzioni assegnate alla Consulta dalla vigente convenzione (con particolare riferimento all'art.12) di affidamento del servizio idrico integrato;
- di prendere atto delle nuove norme in materia di servizio idrico introdotte dal DL 133/2014 convertito con modificazioni in Legge 164/2014 delle quali, ai fini della presente deliberazione, vanno evidenziate le novelle agli artt. 147 - 149bis - 150 e 172 del D.Lgs. 152/2006;
- di acquisire e condividere i contenuti del parere richiesto allo Studio Legale prof. avv. Giuseppe Caia con provvedimento del CDA n. 127/2014 dd. 22.12.2014, rilasciato e acquisito al protocollo della Consulta, ai fini del necessario supporto a CATO con riferimento alla rilevante evoluzione normativa di cui al punto precedente ed alla relativa attuazione;
- di provvedere, entro il 30.09.2015 con propria deliberazione, all'affidamento del servizio idrico integrato a favore del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 DLgs 152/2006, procedendo a quest'ultimo fine a quanto segue:
  - individuazione del gestore unico d'ambito;
  - fatte salve le verifiche in corso circa Carniacque SpA e le auspicabili integrazioni societarie tra i gestori, in particolare attraverso fusioni ex art.2501 e ss c.c., riconoscimento ex art.172, cc. 1 e 2 DLgs 152/2006 della prosecuzione delle gestioni salvaguardate diverse dal gestore unico sino alla scadenza naturale della salvaguardia, ai fini della successiva obbligatoria integrazione del servizio nel gestore unico d'ambito, esclusa ogni proroga delle richiamate salvaguardie;
  - aggiornamento, ex art.149 DLgs 152/2006, del piano d'ambito approvato con i propri provvedimenti dal n. 19/14 al 25/14 dd. 22.05.2014, ai fini di tener conto del principio di unicità del gestore del servizio idrico integrato, previsto dalla normativa vigente come recentemente modificata;
  - approvazione, ex art.34, c.20 DL 179/2012 e tenuto conto di quanto all'art. 3bis, c.1bis DL 138/2011 integrato dall'art.1, c.609 e ss. Legge 190/2014, della relazione che accolga:
    - il modello di affidamento individuato per il gestore unico tra le seguenti alternative: società interamente pubblica in house; società mista pubblico - privato con socio operatore; affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica;
    - la durata dell'affidamento di cui sopra;
    - il confronto economico, di qualità del servizio, di efficienza, di costi/benefici a supporto del modello individuato;
    - il piano economico - finanziario del gestore unico (asseverato da istituto di credito o società di revisione) per la durata di cui sopra, con dettaglio di costi, ricavi, finanziamenti, investimenti;
    - nel caso di affidamento in house providing, sviluppo completo dello stato patrimoniale previsionale, con particolare riferimento al patrimonio netto ed all'indebitamento verso terzi, con aggiornamento triennale;
    - indicazioni, ex art.172, c.5 DLgs 152/2006, relative agli accadimenti di fine affidamento, per le gestioni salvaguardate di cui sopra con particolare riferimento alle reti, agli impianti ed alle dotazioni infrastrutturali afferenti il servizio idrico integrato;
    - eventuale aggiornamento, ex art.150, c.1 DLgs 152/2006, delle convenzioni che regolamentano "Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ... sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, [eventualmente] adottate da AEEGSI ...";

- di rappresentare ai competenti organi regionali, nella fase di attuazione dell'art.147, c. 2-bis prima parte DLgs 152/2006, l'opportunità che dagli stessi vengano fatti propri i seguenti criteri ed indirizzi:
- nell'ipotesi di una futura normativa regionale che individui un ambito territoriale unico per il servizio idrico integrato, che venga prevista la salvaguardia dell'affidamento del servizio per aree corrispondenti alle Province;
- in corrispondenza della ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali afferenti il governo e l'affidamento di raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento dei rifiuti ex art.3bis DL 138/2011 (come da ultimo integrato dall'art.1, c.609 Legge 190/2014), che si individui la medesima dimensione provinciale sia per la programmazione ed il governo, sia per l'affidamento e la gestione del medesimo ciclo dei rifiuti;
- che venga individuato in CATO, nell'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, l'ente di governo sia del servizio idrico integrato sia del ciclo dei rifiuti;
- di dare atto che all'interno dell'Ambito Centrale Friuli non sussistono casi di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, inclusi nel territorio delle comunità montane, che gestiscono l'intero servizio idrico integrato a fronte del previo consenso di CATO (ed ancor prima dell'Autorità d'ambito cui CATO è succeduta), o comunque a fronte di convenzioni, accordi, atti di consenso stipulati con AATO / CATO.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

*729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...*

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

*4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...*

*5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.*

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

*725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al*

*primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.*

*726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.*

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

La situazione economico finanziaria e patrimoniale della società è solida e stabilmente positiva con risultati di gestione pure costantemente positivi.

La società svolge una costante azione di efficientamento della propria organizzazione e di controllo dei relativi costi di funzionamento, che attualmente, da indici nazionali, risultano fra i più bassi d'Italia.

Vedesi, per quanto sopra, la nota di Acquedotto Poiana prot. n.3336 del 19.3.2015.

Si allegano sub B) i dati di sintesi dei bilanci del triennio 2011-2013.

**PARTECIPAZIONE INDIRETTA (di 2° livello)**

La società Friulab s.r.l. è partecipata da Acquedotto Poiana spa al 10,70%; le rimanenti quote sono di proprietà degli altri gestori del Sistema Idrico Integrato dell'ATO Centrale Friuli e del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.

Comma 611 L. 190/2014: “razionalizzazione ed eventuale eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”

La società Friulab s.r.l. svolge attività di laboratorio chimico-biologico per CAFC spa e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2011 ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs 31/2001 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

1. “Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici”

E' indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I.

L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità degli scarichi)

“Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”

Friulab s.r.l. non è condizione di cui sopra: gli amministratori sono in numero di 5; l'organico, alla data del 31.12.2014 è di 13 unità.

“Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni”

Friulab s.r.l. non è condizione di cui sopra essendo l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

“Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”

Friulab s.r.l. è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine; le attività da essa svolte non si configurano come un servizio pubblico locale.

“Contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”

La società Friulab s.r.l. persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi e nel 2014 ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche effettuate per i propri soci.

L'impegno degli amministratori e dei soci è costante a favore della riduzione dei costi del laboratorio e della conseguente riduzione delle tariffe applicate ai soci per le determinazioni analitiche. Le tariffe del laboratorio Friulab s.r.l. sono allineate con le migliori tariffe di mercato, come verificato attraverso benchmark.

Fermo restando quanto sopra esposto si precisa, comunque, che la partecipazione indiretta in argomento non è certo rilevante e tale da poter potenzialmente incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale.

Per mera completezza, si ricorda che la partecipazione del Comune in **ASDI SEDIA s.p.a.** è già stata dichiarata non corrispondente alle finalità istituzionali del Comune e conseguentemente ne è stata deliberata la dismissione

Il Consiglio Comunale, infatti, con deliberazione n. 51 del 28.11.2014, esecutiva, ha deliberato l'avvio delle procedure di dismissione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle quote di partecipazione dalla società consortile a capitale misto pubblico-privato denominata “ASDI Sedia spa”, con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 dello statuto e, in subordine, dell'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 [art. 1 comma 569] e dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68.

.La procedura di evidenza pubblica è in fase di avvio; al momento attuale si è in attesa di apposita perizia che stimi un importo congruo, che sarà posto quale valore a base di gara, in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

La cessazione della partecipazione avverrà nel corso del corrente anno.

### **Conclusioni**

Non si prevede alcuna cessione delle quote societarie attualmente detenute e si resta in attesa, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, degli sviluppi in materia di individuazione degli ATO da parte della regione, mentre per quanto riguarda il ciclo integrale delle acque, delle iniziative in merito della Consulta d'Ambito per il sistema idrico integrato “Centrale Friuli”, come meglio esplicitato avanti.